

COPIA



COMUNE DI TERRAGNOLO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 135
della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione tariffe per il servizio di fognatura relativamente all'anno 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **uno** del mese di **dicembre** alle ore **18.15**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta comunale in videoconferenza.

Presenti i signori:

- 1 ZENATTI Massimo - Sindaco
- 2 DEBIASI Moreno - Assessore
- 2 DIENER Giulia - Assessore
- 4 ZAMBELLI Rachele - Assessore

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato

Assiste il Segretario Comunale reggente dott. Silverio Cosentino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Massimo Zenatti nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione tariffe per il servizio di fognatura relativamente all'anno 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 9 della L.P. 36/1993 stabilisce quale obiettivo della politica tariffaria dei comuni la copertura dei costi dei relativi servizi;
- il Comune di Terragnolo ha conseguito la copertura del 100% dei costi di gestione del servizio di fognatura negli ultimi anni, compreso (in sede di previsione e salva verifica a consuntivo) il 2021;
- il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. con Circolare n. 13 di data 15.11.2007 ha fornito le indicazioni operative e l'illustrazione dei nuovi criteri e parametri sui quali dovrà basarsi il sistema tariffario in parola a partire dal 2008, che riprendono quelli già previsti per il 2007:
 - a) calcolo dei costi complessivi di gestione;
 - b) ripartizione dei costi tra fissi e variabili, fermo restando che in ogni caso i costi fissi non possono essere superiori al 35% del totale;
 - c) determinazione di una quota fissa tariffaria da applicare in misura uguale ad ogni utenza di tipo civile (domestico o assimilato) derivante dalla divisione tra i costi fissi e il numero di utenti al netto della quota fissa "F" (già in vigore nel precedente sistema tariffario e confermata nel nuovo sistema) relativa alle utenze di tipo produttivo;
 - d) determinazione di una tariffa a metro cubo di acqua scaricata, derivante dalla divisione tra costi variabili e metri cubi scaricati. E' facoltà del Comune prevedere una tariffa indifferenziata per insediamenti civili ed insediamenti di tipo produttivo, ovvero stabilire due tariffe distinte, motivando la distinzione;

Preso atto che:

- al paragrafo 1.3 del Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2022 è stato assunto l'accordo di procedere congiuntamente tra le parti ed in corso d'anno, alla revisione dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura, per i motivi ivi illustrati;
- l'attività tecnica collegata alla realizzazione di tale impegno è stata iniziata a livello provinciale, ma non portata ad una fase di condivisione in quanto è emersa una proposta di attuazione dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia. In particolare, ARERA ha formulato un'ipotesi di Protocollo d'Intesa da formalizzare con le province Autonome, attuativo del sopra citato articolo 13 comma 7. In tale Protocollo vengono disciplinati i reciproci rapporti in materia di provvedimenti assunti dalla stessa Autorità relativamente al ciclo dell'acqua, compresi quindi anche quelli di natura tariffaria;

- i contenuti del Protocollo comporteranno la ridefinizione anche delle sfere di competenza reciproca tra le Province Autonome e l'Autorità. Di conseguenza appare ad oggi non opportuno, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto, modificare i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura, in quanto si è in attesa di procedere alla formalizzazione dell'atto in parola e dei riflessi, anche procedurali, conseguenti alla sua attuazione;
- ad oggi peraltro l'accordo attuativo dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto non è stato ancora formalizzato, a seguito del parere negativo espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 18 gennaio 2023 sulla proposta formulata dalla Provincia.

Alla luce della situazione così venutasi a creare, le parti hanno concordato sulla necessità di trovare nuove modalità per dare attuazione alla materia. Di conseguenza, l'impostazione data in sede di Protocollo sia per il 2022 che per il 2023 va riformata nel corso del 2024.

Ad oggi nessuna nuova indicazione risulta pervenuta dalla Provincia, pertanto al fine del calcolo delle tariffe relative all'anno 2024 si mantengono gli stessi modelli e parametri utilizzati per gli anni precedenti.

Visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41-Legisl. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.2436 dd. 9 novembre 2007 che ha approvato il Testo Unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio fognatura con il quale sono state definite le linee guida e i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo da applicare al servizio di fognatura a partire dall'anno 2008 secondo quanto fin qui illustrato;

Preso visione dell'allegato prospetto riepilogativo dei costi (suddivisi in fissi e variabili) previsti per la gestione 2024 del servizio di pubblica fognatura, prospetto che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);

Dato atto che, rispetto ai criteri e parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2436/2007 (come illustrati dalla Circolare n. 13/2007 del Servizio Autonomie Locali) appare opportuno adottare le seguenti decisioni di merito:

- a) determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2024 in € 18.394,68.=;
- b) determinazione dei costi fissi in € 8.669,68=, di cui ammissibili per il calcolo della quota fissa € 6.438,14.= (35% del totale), e dei costi variabili in € 9.725,00.= cui si aggiungono € 2.231,54.= di costi fissi in esubero per un importo complessivo pari ad € 11.956,54.= (65% del totale);
- c) determinazione della tariffa variabile in misura uguale per gli utenti civili e per gli utenti produttivi, e ciò in considerazione del fatto che allo stato attuale sussiste, nel Comune di Terragnolo, un numero esiguo (tre) di utenze di tipo produttivo come in tal senso individuate dalla vigente normativa provinciale in materia ambientale, e le stesse presentano scarichi fognari quantitativamente limitati ed assimilabili alle utenze civili, per cui non trova giustificazione l'istituzione di una tariffa ad hoc per tali utenti;

d) conferma del valore della quota fissa "F" relativa alle utenze produttive precedentemente determinata;

Dato atto che come emerge dai dati riportati nell'allegato prospetto (con particolare riguardo al prospetto dei costi e ricavi afferenti la gestione del servizio) la copertura della spesa prevista risulta pari al 100% con le tariffe di cui al medesimo prospetto allegato, applicate al totale dei mc d'acqua di scarico che si prevede di assoggettare a canone;

Dato atto che le tariffe da applicare al fine di ottenere i ricavi di vendita nell'entità previsionale di cui agli allegati prospetti sono quantificate come segue:

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI € 10,03

TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI (uguale per utenze civili e produttive) € 0,3416/mc

VALORI COEFFICIENTE "F" utenze non civili (quota fissa)

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	87.80
251 - 500	103.29
501 - 1.000	180.76
1.001 - 2.000	258.23
2.001 - 3.000	387.34
3.001 - 5.000	516.46
5.001 - 7.500	774.69
7.501 - 10.000	1032.91
10.001 - 20.000	1420.26
20.001 - 50.000	2065.83
V maggiore di 50.000 mc/anno	2850.41

Ritenuto pertanto di approvare la nuova tariffa relativa al servizio di fognatura secondo la presente proposta;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 il presente provvedimento, avendo natura tariffaria, deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024 fissato per il 31 dicembre 2023.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L e modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n.4/L;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. di approvare gli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- piano finanziario dei costi e dei ricavi su base triennale secondo il sistema tariffario del servizio di acquedotto per l'anno 2024 (allegato A), predisposto secondo le seguenti decisioni di merito:
 - determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2024 in € 18.394,68.=;
 - determinazione dei costi fissi in € 8.669,68=, di cui ammissibili per il calcolo della quota fissa € 6.438,14.= (35% del totale), e dei costi variabili in € 9.725,00.= cui si aggiungono € 2.231,54.= di costi fissi in esubero per un importo complessivo pari ad € 11.956,54.= (65% del totale);
 - determinazione della tariffa variabile in misura uguale per gli utenti civili e per gli utenti produttivi, e ciò in considerazione del fatto che allo stato attuale sussiste, nel Comune di Terragnolo, un numero esiguo (tre) di utenze di tipo produttivo come in tal senso individuate dalla vigente normativa provinciale in materia ambientale, e le stesse presentano scarichi fognari quantitativamente limitati ed assimilabili alle utenze civili, per cui non trova giustificazione l'istituzione di una tariffa ad hoc per tali utenti;
 - conferma del valore della quota fissa "F" relativa alle utenze produttive precedentemente determinata;

2. di stabilire, in conseguenza delle determinazioni assunte al precedente punto 1, ed in base alle risultanze di cui all'allegato prospetto che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, le seguenti tariffe per il servizio di fognatura da applicarsi a far data dall'1.1.2024:

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI € 10,03

TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI (uguale per utenze civili e produttive)
€ 0,3416/mc

VALORI COEFFICIENTE "F" utenze non civili (quota fissa)

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	87.80
251 - 500	103.29
501 – 1.000	180.76
1.001 – 2.000	258.23
2.001 – 3.000	387.34
3.001 – 5.000	516.46
5.001 – 7.500	774.69
7.501 – 10.000	1032.91
10.001 – 20.000	1420.26
20.001 – 50.000	2065.83
V maggiore di 50.000 mc/anno	2850.41

3. di dare atto che la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura, in ragione della quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone, prevista per l'anno 2024 in base alle predette tariffe è pari al 100%.
4. di dare atto, come evidenziato dai prospetti dimostrativi dei ricavi, la copertura dei costi per l'esercizio 2023 (a preconsuntivo) e 2022 (a consuntivo), rispettivamente allegati B e C;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Finanza Locale unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2024;
6. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 183 c. 4) del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO
Massimo Zenatti

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
dott. Silverio Cosentino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 05/12/2023 al 15/12/2023

Terragnolo, lì 05/12/2023

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
dott. Silverio Cosentino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Terragnolo, lì 05/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
dott. Silverio Cosentino

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
dott. Silverio Cosentino